

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 782

DEL 18/02/2015

Oggetto: **Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino - Misura "Investimenti". Campagna viticola 2012-2013. Annualità 2013. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta xxxxxxxxx xxxxxx. (P.I. xxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino - Misura "Investimenti". Campagna viticola 2012-2013. Annualità 2013, approvato con determinazione n. 24046/958 del 12/12/2012 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- PREMESSO** che il 15/02/2013 la ditta xxxxxxxxx xxxxxx presentava domanda di finanziamento, a valere sulla misura in oggetto, per l'acquisto e la ristrutturazione di un locale esistente per la realizzazione di uno show-room. L'investimento, di durata biennale, aveva ad oggetto il locale sito nel Comune

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 782

DEL 18/02/2015

di Arzachena in località Naseddu, identificato nel Catasto Immobili al foglio n. 52, mappale 1081, sub 2;

PREMESSO che l'istruttoria della domanda si concludeva con esito positivo e, con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale della Gallura n. 2480 del 07/06/2013, veniva approvata la spesa di € 356.333,85 e la concessione di un contributo di € 142.533,54;

PREMESSO che, con nota prot. n. 74416 del 21/08/2013, veniva comunicata l'ammissibilità della domanda di pagamento dell'anticipazione di € 28.506,70, pari al 20% del contributo ammesso, successivamente erogata dall'Organismo Pagatore AGEA;

PREMESSO che il 25/02/2014 la ditta xxxxxxxxx presentava una nuova domanda di aiuto, a valere sulla medesima misura, per l'annualità 2014. Nella nuova domanda e negli elaborati progettuali ad essa allegati, il xxxxxxxxx dichiarava che la richiesta di finanziamento era finalizzata all'acquisto e ristrutturazione di un immobile esistente, già adibito alla produzione di vino, sito nel Comune di Arzachena in località Naseddu, identificato nel Catasto Immobili al foglio n. 52, mappale 1081, sub 5 e 6;

PREMESSO che in data 03/04/2014, nel corso di un sopralluogo, veniva accertato che nel locale oggetto della domanda per l'annualità 2013 (mappale 1081 sub 2), nel quale era prevista la realizzazione di uno show-room, di fatto si svolgeva un'attività di vinificazione. Pertanto, l'Ufficio istruttore riteneva necessario verificare se il Comune aveva rilasciato la certificazione di agibilità per il suddetto locale;

PREMESSO che, a seguito di accertamenti d'ufficio, con nota prot. n. 51979 del 24/06/2014, veniva comunicato l'avvio del procedimento di decadenza totale e di revoca della concessione con la motivazione che dalla documentazione acquisita (nota del Comune di Arzachena n.21467 del 29/05/2014) si

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 782

DEL 18/02/2015

evincedeva, secondo l'Ufficio istruttore, che *"il fabbricato individuato al Fg 52 part. 1081 sub 2, 3, 4 e 5 è interamente destinato a laboratorio e non a cantina per la lavorazione e trasformazione delle uve e del vino"*. Pertanto, la Ditta risultava non possedere una cantina vinicola già in attività, come previsto dal bando per l'accesso alla misura e come successivamente ribadito dall'Assessorato dell'Agricoltura con nota prot. n. 6273/VII.5.2 del 24/03/2014. Alla Ditta veniva inoltre contestato che il fatturato aziendale degli anni 2011 e 2012 era pari a zero e che agli atti risultava acquisita un'unica fattura di vendita non quietanzata emessa nell'anno 2014 (fatt. n. 1 del 07/01/2014). A tale riguardo veniva richiamato il parere del Consiglio di Stato, sez. II, adunanza del 26/05/2010 n. 1012/2007, il quale esclude la riconoscibilità del requisito di piccolo imprenditore nell'ipotesi di fatturato uguale a zero e di produzione non diretta alla vendita. Pertanto, secondo l'Ufficio istruttore, la xxxxxxxx xxxxxx non possedeva il requisito di piccolo imprenditore, *"necessario per poter beneficiare dell'aiuto"*. Alla Ditta veniva concesso un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali atti e/o memorie difensive;

PREMESSO che il 07/07/2014 la Ditta presentava domanda di pagamento saldo per € 31.145,76, a fronte di una spesa per lavori di ristrutturazione del locale sostenuta in misura di € 77.864,40;

PREMESSO che il 15/07/2014 la xxxxxxxx xxxxxx riscontrava il suddetto preavviso adducendo: **1)** che la citata nota assessoriale introduceva requisiti di accesso alla misura ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando; **2)** che l'Ufficio istruttore *"ha ommesso di considerare le precisazioni tecniche presentate dal settore urbanistica-edilizia privata del 18.6.2014 (omissis). Ivi in particolare viene precisato che l'immobile ove si esercita l'attività vitivinicola è inquadrato come categoria catastale C/3 e classificato come laboratorio artigianale per arti e mestieri"*; **3)** che nella citata nota il Comune di Arzachena chiariva che *" il locale, classificato nel N.C.E.U. al Foglio n. 52, mappale 1081, sub 2, risulti*

idoneo ad ospitare l'attività di produzione, trasformazione e imbottigliamento di vini, non essendo la destinazione d'uso e di conseguenza la categoria catastale C/3 in contrasto con il vigente Regolamento Edilizio, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle zone D, le norme Regionali vigenti in materia urbanistico-edilizia e le normative catastali.”; 4) che la xxxxxxxx xxxxx previa presentazione di DUAAP, aveva iniziato l'attività di produzione vitivinicola in data 5.10.2009 e che la stessa era ancora vigente alla data del 11.6.2014, come da certificazione del Comune; 5) che il fatturato pari a zero negli anni 2011-2012 era giustificato dal fatto che la produzione vitivinicola richiede almeno un anno per diventare idonea all'immissione sul mercato. A riprova di quanto sostenuto, allegava la fattura n. 1/2014 quietanzata, relativa alla vendita di prodotti vitivinicoli dell'anno 2012; 6) che per l'accesso alla misura il bando non prevede limiti minimi di fatturato o l'esclusione in caso di fatturato uguale a zero. Inoltre, il richiamo al parere del Consiglio di Stato era ritenuto non pertinente;

PREMESSO

che le argomentazioni illustrate dalla Ditta non venivano considerate congrue dall'Ufficio istruttore. Quindi, con determinazione n. 4080 del 04/08/2014, veniva disposta la decadenza totale della domanda di aiuto e la revoca della determinazione di concessione n. 2480 del 07/06/2013, nonché il recupero dell'anticipazione erogata, per le motivazioni di cui al preavviso (nota n. 51979 del 24/06/2014);

PREMESSO

che, in data 29/08/2014, la Ditta impugnava il suddetto provvedimento con ricorso gerarchico. Nel ricorso il xxxxxxxx ribadisce: 1) che la citata nota assessoriale del 24/03/2014 introduceva ulteriori requisiti di accesso alla misura, non contemplati dal bando al momento della presentazione della domanda; 2) che l'esistenza di una “cantina” già in attività sarebbe comprovata dall'inquadramento dell'immobile nella categoria catastale C/3 e dalla sua classificazione come “laboratorio artigianale per arti e mestieri”, attestata dal Comune, nonché dalla certificazione di quest'ultimo riguardo la

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 782

DEL 18/02/2015

vigenza della DUAAP del 05/10/2009 di avvio dell'attività di produzione vitivinicola; **3)** che per l'accesso alla misura il bando non prevede limiti minimi di fatturato o l'esclusione in caso di fatturato uguale a zero. Inoltre il richiamo al parere del Consiglio di Stato è ritenuto non pertinente. Pertanto, il Ricorrente ritiene che al momento della presentazione della domanda, la Ditta possedesse tutti i requisiti di accesso al finanziamento e chiede il riesame dell'istanza;

PRESO ATTO della nota prot. N. 21467 del 29/05/2014 del Comune di Arzachena, nella quale si attesta: 1) che il fabbricato individuato in Catasto Fabbricati al foglio n. 52, mappale n. 1081, sub dal 2 al 5, è interamente destinato a laboratorio; 2) che l'istanza di agibilità presentata al SUAP riguarda l'intero stabile di cui al punto precedente; 3) che il fabbricato era al momento destinato a laboratorio artigianale;

PRESO ATTO della nota prot. N. 23138 del 11/06/2014 dello SUAP del Comune di Arzachena, attestante che la xxxxxxxx xxxxxx aveva inoltrato, in data 05/10/2009, "*una DUAAP ad immediato avvio per l'inizio di attività di produzione vitivinicola*" e, per quanto a conoscenza del suddetto Ufficio, tale attività era ancora in essere;

PRESO ATTO della nota prot. N. 24537 del 18/06/2014 del Settore Urbanistica-Edilizia privata del Comune di Arzachena, nella quale si ribadisce che il fabbricato di cui sopra era destinato a laboratorio artigianale e che per lo stesso era stata presentata istanza di agibilità presso lo SUAP con esito favorevole. Nella nota si precisa, inoltre, che l'immobile era inquadrato nella categoria catastale C/3, che lo classifica come "laboratorio artigianale per arti e mestieri". Più precisamente, secondo detto Servizio, il locale distinto al sub 2 era idoneo, sotto il profilo sia catastale che urbanistico, all'esercizio di attività di produzione, trasformazione e imbottigliamento di vini;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 782

DEL 18/02/2015

- DATO ATTO** che ai fini dell'accesso alla misura il bando non prescrive un fatturato minimo;
- DATO ATTO** che il richiamato parere del Consiglio di Stato attiene ad una fattispecie non assimilabile per analogia da quella in esame;
- RITENUTO** per quanto sopra che le argomentazioni illustrate dalla Ricorrente siano in parte condivisibili;
- VISTO** il bando il quale, al paragrafo rubricato "Soggetti beneficiari e requisiti di accesso" dispone che *"i soggetti che possono beneficiare del premio devono essere produttori di vino."*;
- VISTA** la nota prot. n. 6273/VII.5.2 del 24/03/2014 del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P., la quale precisa che il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino - Misura "Investimenti", è accessibile ai soli soggetti che hanno una cantina già in attività;
- RILEVATO** che la domanda di aiuto per l'annualità 2014 era finalizzata all'acquisto e ristrutturazione del locale di cui al mappale 1081 sub 5 e 6, che il xxxxxxxx dichiarava essere già adibito all'attività di produzione vinicola. Tuttavia, dal verbale del sopralluogo svoltosi il 03/04/2014 risulta che i sub mappali 5 e 6 *"non erano adibiti ad uso cantina come da progetto bensì ad esposizione di lavori in ferro battuto"*. Viceversa, l'attività di produzione vinicola si svolgeva nel locale di cui al mappale 1081 sub 2, oggetto della domanda di aiuto relativa all'annualità 2013;
- RILEVATA** l'incongruenza delle dichiarazioni rese dal Ricorrente nelle domande di aiuto inerenti rispettivamente le annualità 2013 e 2014, nonché fra tali dichiarazioni e le risultanze del sopralluogo;
- RITENUTO** necessario, pertanto, riaprire l'istruttoria dell'istanza di finanziamento della xxxxxxxx xxxxxx ed effettuare ulteriori accertamenti soprattutto, ma non solo,

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 782

DEL 18/02/2015

in ordine alla realizzazione di tutte le operazioni oggetto della domanda di finanziamento, come da bando, nonché all'effettivo svolgimento della attività di produzione vinicola e alla sua ubicazione;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale della Gallura, presentata con nota n. 8085 del 07/10/2014;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxxxx xxxxxx (P.I. xxxxxxxxxxxx) e, per l'effetto, di annullare la determinazione n. 4080 del 04/08/2014;

;ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale della Gallura ai fini della riammissione in istruttoria, nonché della comunicazione dell'atto alla ditta interessata;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba